

DL 78 del 31.5.2010

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica

Commento alle norme in materia di servizi pubblici locali

Articolo 6 – Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

Il **comma 5** prevede la riduzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo degli enti pubblici anche in organismi pubblici di diritto privato, non superiore a 5 membri, nonché per il collegio dei revisori non superiore a tre componenti. E' previsto l'adeguamento degli statuti societari. Le disposizioni vigono dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del decreto.

Il **comma 6** prevede che a partire dal rinnovo, si applica una riduzione del 10% al compenso dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale delle società a totale partecipazione degli enti locali.

Il **comma 19** prevede il divieto per enti locali ed altre amministrazioni di elargire conferimenti finanziari per ripiani, aumenti di capitale, trasferimenti straordinari e garanzie a società pubbliche partecipate non quotate che hanno avuto tre esercizi consecutivi in perdita o che hanno utilizzato riserve infrannuali per ripianare le perdite. Sono invece ammessi i trasferimenti a tutte quelle società che operano in virtù di contratti di servizio, convenzioni, che svolgono servizi di pubblico interesse. I divieti non si applicano se l'amministrazione segnala gravi inadempienze che mettono a rischio la continuità di erogazione dei servizi e generano pericoli contingenti, descritti nel comma, ed attiva la procedura ivi prevista (DPCM su proposta del ministro dell'economia con altri ministri competenti, registrato dalla Corte dei Conti).

Articolo 9 – Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico

Il **comma 29** estende alle società non quotate controllate direttamente ed indirettamente dagli enti locali e da altre amministrazioni i limiti alle politiche di assunzione previste per i dipendenti pubblici, anche dirigenti, e stabilisce dei tetti massimi anche in caso di personale a tempo determinato.

Articolo 14 - Patto di stabilità interno ed altre disposizioni sugli enti territoriali

Il **comma 32**, fermo restando le disposizioni di cui al comma 27 e segg. della finanziaria 2008, vieta ai Comuni sotto i 30.000 abitanti di costituire società, mentre i Comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione in una sola società. La disposizione non si applica alle società con capitale ripartito in ugual misura, ovvero in misura proporzionale agli abitanti, costituite da Comuni che complessivamente raggiungono 30.000 abitanti. E' disposta quindi la messa in liquidazione, entro il 31 dicembre 2010, delle società già costituite oggetto di divieto.

La norma appare alquanto nebulosa poichè non si comprende a quali società ci si riferisce e quale sia la portata innovativa della stessa, considerando che comunque il comma 27 della finanziaria 2008 trova applicazione per tutti gli enti locali, quindi vigono i relativi divieti e sembra anche le deroghe in esso contenute, riferiti ai servizi di interesse generale.

E' quindi necessario ed urgente un chiarimento in merito alla portata della disposizione.